



# TRIBUNALE DI PATTI

## SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,  
all'udienza del 13.1.2021, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunciato e  
pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

### SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 3419/09 R.G. e vertente

TRA

[redacted]  
[redacted]; elettivamente domiciliata in S. Stefano di  
Camastra alla via F. Riso n. 9 presso lo studio dell'avv. Santina Franco C.F.  
FRNSTN77D55I199A), fax. N. 0921337557, p.e.c. santinafranco@avvocatimistretta.it che la  
rappresenta e difende in forza di procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (di seguito MIUR), in persona del  
Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA –  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER il Piemonte – Ufficio scolastico territoriale di  
Novara**, in persona del Dirigente pro tempore, corrente in Novara alla via - domiciliati ex lege presso  
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.

RESISTENTE

OGGETTO: Trasferimento del lavoratore.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

D'altro canto, la riserva in questione non trova nessun appiglio normativo, posto che il comma 108 dell'art. 1 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lett. a) della medesima legge.

Conseguentemente, le anzidette disposizioni contrattuali ed i relativi punti dell'OM 241/16, appaiono illegittime e vanno disapplicate.

Pertanto, il trasferimento della ricorrente ad esito delle operazioni di mobilità 2016/2017 presso

[redacted] appare illegittimo e va annullato, con il contestuale accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria e nel rispetto del principio del punteggio e dell'età anagrafica.

L'illegittimità del trasferimento comporta la necessità per l'Amministrazione di provvedere all'assegnazione in ruolo secondo i criteri enunciati.

L'accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento delle altre domande, formulate soltanto in via subordinata

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/14 come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, sul ricorso come sopra proposto da [redacted] nei confronti del MIUR, così provvede:

- Dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente, ad esito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, presso [redacted]
- Ordina al Ministero convenuto di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria e tenendo conto esclusivamente del punteggio di merito e dell'età anagrafica.
- Condanna il Ministero resistente a pagare alla ricorrente le spese sostenute per il presente giudizio che liquida complessivamente in [redacted] per onorari ed [redacted] per spese, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Patti, 13/1/2021 .

Il Giudice Unico del Lavoro

dr. Fabio Licata